

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni e proposte di legge (Discussione e approvazione):		GUERRIERI FILIPPO ed altri: Varianti, per gli ufficiali dei carabinieri, alla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (2548)	611
Norme temporanee in materia di ritardo della prestazione del servizio alle armi da parte degli studenti universitari. (4015);		PRESIDENTE	611, 613, 617, 619, 620, 624, 625, 626, 627
CAMANGI: Ritardo della prestazione del servizio militare fino al 28° anno di età per gli studenti di corsi di laurea della durata di almeno cinque anni. (3113)	608	LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	611, 617, 620, 624, 626
PRESIDENTE	608, 609, 610	MESSE	613, 614, 619
CAIATI, <i>Relatore</i>	608	ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	614, 617, 619, 620, 623, 624, 625, 626, 627
LEONE RAFFAELE	609	GUADALUPI	614, 624
GUERRIERI FILIPPO	609	CAIATI	615
GUADALUPI	609, 610	ROMUALDI	616
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	610	GUERRIERI FILIPPO	616, 623
Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. (4016);		VERONESI	617, 625, 626
TROISI ed altri: Modificazioni ai limiti di età degli ufficiali dell'Aeronautica. (1531);		FORNALE	617
		DURAND DE LA PENNE	617
		Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (4039);	
		DURAND DE LA PENNE: Concessione di un assegno mensile agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi militarmente organizzati. (3659)	627
		PRESIDENTE	627, 629, 630
		CAIATI, <i>Relatore</i>	627

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

	PAG.
GUADALUPI	627
MESSE	628
DURAND DE LA PENNE	628
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	628, 629
ROMUALDI	629
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico (<i>Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (3786-B)	632
PRESIDENTE	632, 633
CAIATI, <i>Relatore</i>	632
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	632
LEONE RAFFAELE	632
ROMUALDI	633
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali. (3800)	633
PRESIDENTE	633
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	633

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme temporanee in materia di ritardo della prestazione del servizio alle armi da parte degli studenti universitari (4015) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Camangi: Ritardo della prestazione del servizio militare fino al 28° anno di età per gli studenti di corsi di laurea della durata di almeno cinque anni (3113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4015: « Norme temporanee in materia di ritardo della prestazione del servizio alle armi da parte degli studenti universitari » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Camangi n. 3113: « Ritardo della prestazione del servizio militare fino al 28° anno di età per gli studenti di corsi di laurea della durata di almeno cinque anni ».

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione generale avvenga sul testo del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Il relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIATI, *Relatore*. Più volte in Parlamento è stata manifestata l'esistenza di prorogare i termini relativi al ritardo per la prestazione del servizio militare. Questa esigenza si era rivelata in tutta la sua urgenza per il fatto che non pochi studenti non erano riusciti a compiere il ciclo degli studi universitari prima del 26° anno di età. Soprattutto questo accadeva per gli studenti iscritti alle facoltà scientifiche, i cui corsi hanno la durata di cinque anni o di sei anni.

Precedentemente a questo disegno di legge, il 1 giugno 1961, era stata presentata una proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Camangi, proposta di legge che era stata anche discussa dalla nostra Commissione. Essa si riallacciava a un articolo del provvedimento di delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa, non ancora discusso dalla Camera, in cui appunto si manifestava la necessità di adeguare le norme sul reclutamento a quelle che sono le attuali esigenze, non solo, ma, specificatamente, di prevedere la possibilità del prolungamento del rinvio del servizio militare.

Col disegno di legge in discussione si intende soddisfare una esigenza fatta presente in diverse circostanze, seppure non in modo indiscriminato e soprattutto per un periodo ben definito, per vedere quali elementi si potranno ricavare da questo primo esperimento. Così fino al 31 dicembre 1965 il limite di tempo previsto per il ritardo della prestazione del servizio alle armi è elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre facoltà universitarie aventi corsi della durata di cinque anni. È evidente il motivo di questa distinzione: i corsi della facoltà di medicina e chirurgia hanno la durata di 6 anni quelli delle facoltà di architettura, chimica, ecc. di 5 anni.

Si tratta quindi di un provvedimento non diretto ad incoraggiare, come sarebbe avvenuto se il problema fosse stato risolto in maniera indiscriminata, coloro che hanno poca voglia di impegnarsi negli studi universitari. D'altro canto, il termine fissato del 31 dicembre 1965 pone il Parlamento nella condizione di trarre delle conclusioni dai risultati che si saranno ottenuti. Così dopo questo primo esperimento il Parlamento avrà modo di trarre le conclusioni: o confermare queste nuove disposizioni, oppure adeguarle, sulla base degli elementi raccolti, a nuove prospettive e con altri strumenti.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

Teniamo presente che fra non molto, non appena il provvedimento di delega sarà stato approvato, tutti i problemi relativi alle leggi sul reclutamento saranno rivisti e adeguati in base agli elementi emersi durante le varie discussioni che si sono avute in questi ultimi tempi.

Sono quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONE RAFFAELE. Vorrei chiedere una maggiore delucidazione sul limite posto, cioè quello del 31 dicembre 1965.

Debbo anche esprimere un dubbio, di ordine formale: se sia cioè opportuno o meno far riferimento agli articoli 113 e 116 del testo unico sul reclutamento.

GUERRIERI FILIPPO. Sono dell'idea che, rimanendo nel campo dell'esperimento, sia giusto conservare il limite di efficacia del provvedimento al 31 dicembre 1965. Prima di prendere una decisione definitiva in merito, rendiamoci conto degli effetti che queste disposizioni potranno avere. Esse, infatti potrebbero avere anche una influenza negativa.

GUADALUPI. In linea di massima noi concordiamo sulla opportunità di varare questo provvedimento. Però, vorremmo fare alcune osservazioni di merito sull'intera materia, soprattutto richiamandoci a quanto la nostra stessa Commissione ebbe ad esprimere allorché fu posta all'ordine del giorno la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Camangi. In quella circostanza, se non vado errato, per unanime parere dei componenti la Commissione fu concordato di non stralciare la proposta di iniziativa parlamentare del deputato Camangi, dal momento che, pur comportando essa l'affermazione di un principio, giusto in linea di massima, non si poteva nel contempo prescindere dalle esigenze di altre categorie di giovani che in vista della prestazione del servizio militare potessero avere la necessità di ordine sociale o familiare di vedere modificate le disposizioni riguardanti il servizio di leva.

Se non erro, fu un rappresentante del Governo che fece prevalere questa esigenza di non stralciare il provvedimento per i soli studenti, ma di comprenderlo, invece, in un unico provvedimento che il Governo disse già da allora di avere in animo di presentare. Sta di fatto che mantenendo l'impegno e adempiendo a questo voto della Commissione, il Governo ebbe a presentare il disegno di legge n. 1137, ancora oggi in discussione. Si disse che era

molto meglio coordinare la proposta di legge del collega Camangi con il contesto generale, perché il disegno di legge di delega al Governo per riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori e per la revisione del reclutamento, così come si evince dallo stesso oggetto del disegno di legge presentato dal Ministro Andreotti, provvedeva anche a questa istanza.

Vi chiedo venia se mi richiamo a questi atti, a questi documenti, che certamente non possiamo ignorare. Dobbiamo anche riconoscere che diverse sono le posizioni assunte in materia dal Governo e dalla Commissione difesa del Senato. Mi sono dato la briga di andare a leggere quanto dice in merito il senatore Iannuzzi, relatore del provvedimento di delega. Non condivido la sua tesi quando parte dal presupposto che il problema degli studenti universitari non si risolve « differendo nel tempo la prestazione del loro servizio militare, che anzi un rimedio di questo genere può far determinare situazioni più difficili: per giovani di età più avanzata si rende da un lato sempre più difficile l'adattamento ad un genere di vita uniformato alle condizioni fisico-psichiche di giovani di età inferiore e dall'altro sempre più urgente e pressante la necessità della creazione di fonti di vita che la interruzione per notevole durata del servizio militare può anche compromettere. Bisognerebbe piuttosto porre allo studio soluzioni che consentano ai giovani di adempiere ai loro obblighi di leva prima dell'inizio degli studi universitari o contemporaneamente ad essi, magari con la suddivisione del servizio in più tempi, come in qualche antico ordinamento era previsto ».

Voglio dire più specificatamente che rispetto a questo problema del reclutamento oggi noi ci troviamo dinanzi alla decisa volontà del Governo di risolverlo, per ora, parzialmente. Ora la domanda che pongo è questa: allorché tra un mese e mezzo o due mesi, cioè trascorso il tempo minimo o massimo che sarà necessario perché l'Assemblea esamini il provvedimento di delega, il problema tornerà in discussione, avremo o non avremo soddisfatto alla esigenza di ordine generale? In sostanza, oggi provvediamo solamente per quel che concerne gli studenti universitari e accantoniamo il più grosso problema che è quello del riordinamento delle disposizioni sul reclutamento, che riguardano tutti i giovani e non solo una categoria di essi.

In effetti, con il provvedimento attuale, gli studenti universitari vengono ad usufruire di una deroga alle disposizioni ora vigenti.

L'assicurazione che vorrei avere dal ministro è che, stralciando e sperimentando questo provvedimento, non si venga a turbare la risoluzione del problema nei confronti di tutte le categorie. Non vorrei, cioè, che questa sollecita iniziativa di governo e della Commissione parlamentare, appaia come un provvedimento stralciato da un contesto e che suoni di privilegio — e non lo è — per la categoria degli universitari; e di lesione ad un diritto di tutte le altre categorie di giovani, specialmente quelli appartenenti a famiglie numerose, che hanno bisogno di veder ritardato il servizio militare.

Occorre che ci sia un impegno che in sede di discussione del provvedimento di delega verrà riesaminata la riforma delle leggi sul reclutamento, e che, in quella sede, poi, verrà meglio coordinato il testo che noi oggi voteremo. Solo se ci sarà questo impegno da parte del Governo e della Commissione, noi voteremo a favore del provvedimento di legge, attesa e riconosciuta la necessità di venire incontro alle esigenze degli studenti universitari e dei giovani reclutabili.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ANDREOTTI, Ministro della difesa. La richiesta di ritardare il richiamo alle armi degli studenti universitari è stata avanzata da molto tempo. Diverse sono state le perplessità che hanno ritardato il maturarsi di una decisione. Innanzitutto, il dubbio che — così come affermato dall'onorevole Guerrieri — gli studenti universitari potessero, in vista dell'ulteriore rinvio, dedicarsi meno intensamente ai loro studi. L'elevare da ventisei a ventotto anni il limite di età presenta inoltre un doppio ordine di inconvenienti: quello di ritardare l'ingresso nella vita attiva dei giovani e quello di porre giovani di trent'anni accanto ad altri di venti, il che potrebbe introdurre una certa eterogeneità nell'esercito.

Tuttavia, essendo pervenute molte istanze in proposito, il Governo ha provveduto a compiere una approfondita indagine nelle Università e a prendere contatti con il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Sono state vagliate le ragioni pro e contro il rinvio, e si è giunti alla conclusione di sperimentare per tre anni la nuova formula. Vedremo quali saranno i risultati.

Purtroppo oggi è enorme il numero degli studenti fuori corso, e quelli che si laureano nei cinque o sei anni previsti sono veramente una minima percentuale.

Abbiamo in più la possibilità di disporre di un periodo durante il quale potrà forse an-

che aversi una riforma dei corsi universitari. Ecco perché ritengo opportuno fare un esperimento limitato nel tempo.

Aggiungo che dobbiamo esaminare e portare a risoluzione, prima della fine di questo triennio, anche un altro problema: a differenza dell'anteguerra, non tutti coloro che hanno il titolo di studio e sono fisicamente idonei possono partecipare al corso allievi ufficiali perché il numero dei posti è limitato. Si deve studiare quindi la possibilità che questi giovani, che non possono partecipare ai corsi allievi ufficiali, servano il paese in una forma diversa. Per queste ragioni chiedo alla Commissione di approvare il provvedimento. Il fatto di arruolare a 26 anni dei giovani che ancora devono laurearsi, significa molto spesso creare degli spostati. Quel poco o tanto che viene acquisito negli studi può essere perduto, e molte volte si finisce col rimanere fuori corso fino agli otto anni fatali.

Mi pare che la soluzione che è stata trovata sia una soluzione semplice e giusta, e il fatto che si tratti di una soluzione sperimentale non offende nessuno, perché è delle persone sagge fare degli esperimenti.

Il provvedimento odierno — stante la necessità di disciplinare la materia per il prossimo anno accademico — è scaturito dall'impossibilità di predisporre in tempo una legge delegata che regolasse l'intera materia.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di età fino al quale può essere concesso, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi è elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facoltà universitarie aventi corsi della durata di cinque anni ».

Avverto che il Relatore, Caiati, ha proposto una diversa formulazione di tale articolo. Ne dò lettura: « Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di età per la concessione, in tempo di pace, del ritardo della prestazione del servizio alle armi è elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facoltà universitarie aventi corsi della durata di cinque anni ».

GUADALUPI. Sono favorevole alla formulazione proposta dal Relatore.

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dal Relatore, di cui ho dato ora lettura, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (4016) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Troisi ed altri: Modificazione ai limiti di età degli ufficiali dell'Aeronautica (1531) e Guerrieri Filippo ed altri: Varianti, per gli ufficiali dei carabinieri, alla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (4016); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Troisi, Scarascia, Carcaterra e Caccuri: « Modificazioni ai limiti di età degli ufficiali dell'Aeronautica » (1531); e dei deputati Guerrieri Filippo, Villa Ruggero, D'Arezzo, Canestrari, Bolla, Buffone, Corona Giacomo, Baccelli, Fornale, Chiatante e Frunzio: « Varianti, per gli ufficiali dei carabinieri, alla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2548).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione avvenga sul testo del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la sua relazione sul disegno di legge.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi ricorderanno come molte volte siano stati in questa sede esaminati gli effetti prodotti dalla legge sull'avanzamento normalizzato. Più volte è stata inoltre riscontrata la necessità di apportare un miglioramento ai limiti di età per la cessazione del servizio: questo perché un gruppo di ufficiali viene ad essere colpito dai limiti di età proprio nel periodo più importante della loro vita, quando

maggiormente avrebbero bisogno di miglioramenti che consentissero loro di far fronte alle esigenze della famiglia della quale sono a capo. D'altra parte, a 40-45 anni è loro preclusa, nella generalità dei casi, anche ogni forma di reinserimento nella vita civile.

In proposito, i militari si lamentano constatando la disparità esistente tra i limiti di età in cui essi vengono messi in quiescenza e quelli del personale civile di tutte le amministrazioni dello Stato. Noi stessi molte volte abbiamo cercato di mettere in chiaro che non si possono uguagliare i limiti di età del personale civile dell'amministrazione dello Stato con quelli degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, essendo due realtà diverse, che richiedono diverse espressioni di capacità fisica.

Oggi l'alimentazione e il modo di vivere hanno allungato la vita, e con questa l'efficienza fisica. Occorre però che l'efficienza fisica si accompagni con la capacità tecnica, la quale è principalmente frutto di esperienza: e proprio quando gli ufficiali hanno acquisito una completa capacità tecnica, vengono posti in congedo.

Questi i motivi che — giustamente — hanno spinto il Governo a presentare il disegno di legge in esame, sul quale esprimo il mio parere favorevole. Dalla relazione si evincono i termini della questione dei limiti di età: ai limiti attuali, fissati dalla tabella della legge n. 113 del 1954, sono stati aggiunti un anno per i colonnelli e due anni per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani. Naturalmente, sono state introdotte delle eccezioni, che fanno capo alle diverse funzioni espletate: per i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore e per i tenenti colonnelli del ruolo normale naviganti, l'aumento è stato indicato in tre anni anziché in uno; per i capitani e subalterni del Corpo equipaggi militari e marittimi e del ruolo specialisti dell'Aeronautica è stato conservato l'aumento di un anno; anche di un anno è stato elevato il limite di età per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri.

Naturalmente, si è dovuto anche tener conto della necessità di rivedere il ritmo delle promozioni, e si è perciò previsto — articoli 3 e 6 — la regolamentazione delle vacanze ed il movimento delle promozioni. Lo stesso criterio si è seguito, logicamente, per il Corpo della guardia di finanza.

Mi pare, dall'esame che ho cercato di fare con la maggiore scrupolosità, che restino aperti alcuni problemi, anche con la soluzione

proposta così, globalmente, dal disegno di legge in esame. Resta il problema degli ufficiali piloti, resta il problema degli ufficiali dei carabinieri, resta il problema dei sottufficiali piloti, e infine resta il problema della decorrenza, sul quale credo che l'onorevole Ministro ci darà in modo specifico dei chiarimenti.

Perché resta il problema, almeno parziale, degli ufficiali piloti, onorevole Presidente? La ringrazio di aver messo all'ordine del giorno la proposta di legge n. 1531 di iniziativa dei deputati Troisi, Scarascia, Carcaterra e Caccuri, che avevamo già preso in esame e di cui io stesso mi permisi di chiedere il rinvio, anche se quella richiesta sembrò un po' impressionare il collega Guadalupi. Ma credo che l'onorevole Guadalupi quello stesso giorno abbia compreso il senso della mia richiesta di rinvio.

Richiamo quella discussione, onorevole Presidente, e vorrò perdonarmi, perché qualche giornale militare si è permesso di fare della ironia e sul relatore e sul rappresentante del Governo in quantoché il relatore disse che chiedeva il rinvio della discussione per un esame comparato dei limiti di età: non faccio il difensore dell'onorevole rappresentante del Governo, ma egli in quella occasione aggiunse qualche altra cosa.

L'onorevole Guadalupi manifestò la sua sorpresa per la mia proposta di rinvio aggiungendo — lo disse esplicitamente — che intanto non potevano attendere gli ufficiali piloti, i quali erano realmente trascurati.

Mi richiamo a quella discussione perché il problema ritorna oggi, e senza essere risolto completamente neppure con il provvedimento governativo in esame. Dico perché. Con la legge 30 dicembre 1958, n. 1209, si elevarono dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo per i generali di brigata, di divisione e squadra aerea, portandoli rispettivamente a 57, 58 e 60 anni. Tutti sanno che invece di produrre l'effetto di facilitare le promozioni, in realtà quel provvedimento bloccò le promozioni dei colonnelli e dei tenenti colonnelli. Quindi, dal 1958 si è creata una vera sperequazione per le promozioni degli ufficiali superiori. Ed ecco il significato della proposta di legge Troisi ed altri.

Vorrei pregare i colleghi di guardare la tabella n. 3 del disegno di legge che stiano esaminando. Dall'esame di tale tabella si deduce che, in realtà, una parte della proposta Troisi è stata accolta, meno che per i colonnelli, il cui limite di età è stato portato a

55 anni; per i maggiori è stato addirittura migliorato di un anno rispetto a quanto richiesto da quella proposta di legge; per i capitani, invece, è stato elevato fino a 47 anni anziché fino a 48.

Tengo a precisare — e il Ministro me ne vorrà dare atto — che spesso i colonnelli esercitano le funzioni del generale di brigata aerea o di maggior generale. Se, pertanto, le funzioni sono le stesse, non si capisce il perché del diverso limite di età. Similmente per i capitani: il problema potrebbe essere lo stesso. In altri termini, se è vero che qui si richiede la capacità e l'efficienza fisica, gli ufficiali piloti si dovrebbero dividere in due gruppi: da generale in su e da capitano o da subalterno fino a colonnello. L'efficienza fisica, se c'è per il colonnello e il generale di divisione, come pilota, è uguale per tutti. Chiedo che almeno siano rivisti i limiti di età per i colonnelli e per i capitani.

Ma a questo problema se ne aggiunge un altro, e cioè quello degli effetti prodotti dalla legge or ora da me citata del 30 dicembre 1958, n. 1209, del blocco avvenuto allora proprio delle promozioni. A me pare che giustizia richieda che gli ufficiali piloti dal grado di colonnello in giù colpiti da limiti di età per effetto della legge 30 dicembre 1958 dovrebbero essere riassunti in servizio, tanto più, onorevole Ministro, che quasi tutti sono stati trattenuti in servizio. Quindi la copertura ci dovrebbe essere, sostanzialmente. Potremmo suggerire un numero di anni in cui essi dovrebbero essere richiamati in servizio, anche per un solo anno, proprio perché ci sia la possibilità delle promozioni che ci sarebbero state se fosse stata vista quella legge veramente nel senso indicato dalla relazione, mentre gli effetti furono diversi.

È questo un problema che ho sentito il dovere di esporre.

Altro problema che, a mio modo di vedere, non è stato compiutamente risolto, è quello rappresentato dai limiti di età dei sottufficiali piloti. Anziché di uno, il loro limite di età deve essere elevato di tre anni, e ciò per diverse ragioni. Innanzitutto, mi sembra che a 49 anni un sottufficiale pilota possa ancora perfettamente essere adibito a tutte le attività di pilotaggio, specie se si considera il fatto che il limite di età degli ufficiali piloti è molto superiore. In secondo luogo, così facendo si colmerebbe la carenza organica venutasi a creare negli organici dei sottufficiali del ruolo naviganti, ad un punto tale che il Ministero dell'aeronautica è recentemente venuto nella determinazione di bandire un corso

di pilotaggio aereo per il reclutamento di 120 ufficiali e sergenti piloti a ferma volontaria — *Gazzetta Ufficiale* n. 515 del 5 maggio 1962 — e di richiamare in servizio temporaneo i sottufficiali piloti cessati dal servizio permanente per limite di età successivamente al 31 dicembre 1961.

Il terzo problema che desidero sottoporre all'attenzione della Commissione e dell'onorevole Ministro riguarda gli ufficiali dei carabinieri. Qual è la loro situazione attuale? La si riscontra nella tabella n. 1.

Trovo molto giusto, a conclusione della relazione, il richiamo alla equiparazione dei sottufficiali dei carabinieri con quelli della guardia di finanza; senonché, ritengo che il medesimo concetto debba valere anche per gli ufficiali. Per gli ufficiali della guardia di finanza la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, ha stabilito i seguenti limiti di età: colonnello 60 anni, tenente colonnello 58, maggiore 56. Altro utile termine di confronto sono i limiti di età stabiliti per gli ufficiali del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza. In sostanza, non vedo alcuna differenza fra l'efficienza fisica degli ufficiali dei carabinieri, quella degli ufficiali della guardia di finanza e quella degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per cui ritengo legittima la mia richiesta che siano uguagliati i diversi limiti di età.

Ultimo problema da esaminare: la decorrenza da darsi al provvedimento. Questa vale non soltanto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma per l'intero disegno di legge. Ricordo all'onorevole Ministro — che non era qui presente, nel corso dell'altra seduta, quando abbiamo definito il problema del ruolo speciale unico dell'Esercito — che gli onorevoli colleghi della Commissione ritirarono un emendamento riguardante precisamente l'Arma dei carabinieri, proprio perché furono date assicurazioni che in questa legge la questione degli ufficiali dei carabinieri, per i quali non esiste il ruolo speciale unico — mentre tale ruolo è stato creato anche per il Corpo della guardia di finanza — sarebbe stata risolta, riportando la decorrenza del provvedimento al 1° gennaio 1962.

Ed è non soltanto per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, onorevole Ministro, che richiedo questa decorrenza, bensì per tutte le Forze armate. Comprendo benissimo che si crea tutta una serie di problemi, dei quali il più grave, secondo me, è quello della copertura, ma ho fiducia che lei, consapevole degli effetti negativi che la mancata solu-

zione della questione avrebbe su tutte le Forze armate, sodisferà le esigenze manifestate.

Nel complesso sono favorevole al disegno di legge in discussione, pur avendo suggerito alcune modificazioni che a me paiono veramente necessarie.

Devo dire che tutte le osservazioni che ho fatto per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri hanno avuto come base la proposta di legge dell'onorevole Guerrieri. Anche io sottoscrissi a suo tempo quella proposta di legge in quanto consapevole che le ragioni esposte dal collega Guerrieri, che ho riproposto, erano fondate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Messe. Ne ha facoltà.

MESSE. Il relatore, a conclusione del suo discorso ha dichiarato di essere favorevole a questo disegno di legge. Premetto che anche io sono favorevole. Questo, però, non mi esime dal fare alcune osservazioni di carattere generale sulla relazione che accompagna il disegno di legge e sullo spirito che ha guidato chi ha formato la legge stessa. Della relazione condivido l'ovvia considerazione là dove è detto che i più bassi limiti di età del personale militare rispetto a quelli civili trovano la loro giustificazione nella natura particolare dei compiti assolti dai militari che richiedono il possesso di perfette qualità fisiche, che però, inevitabilmente sono destinate a scadere con l'andare degli anni.

Se così stanno le cose, non possono convincermi le ragioni addotte per giustificare l'aumento dei limiti di età. Tali ragioni si possono così riassumere: 1°) il sempre più accentuarsi del progresso tecnico che porta a porre sullo stesso piano dell'efficienza fisica l'efficienza tecnica, la quale si raggiunge e si accresce col passare degli anni; 2°) il migliorato tenore di vita e le conquiste della medicina che determinano una sempre minore incidenza dell'età sulla efficienza fisica; 3°) l'aspirazione, più che umana, del personale militare a ritardare il più possibile, per le ben conosciute ragioni economiche, il momento del collocamento in congedo; 4°) l'interesse dell'Amministrazione di continuare a servirsi il più a lungo possibile di un personale per la cui preparazione sono state spese somme notevoli.

Circa l'affermazione che l'efficienza tecnica sia legata all'età e che pertanto essa si accresca e si completi col passare degli anni, non mi pare che abbia valore nel caso nostro. L'efficienza tecnica di un colonnello di 56 anni è uguale a quella di un colonnello di 57 anni.

Senza dubbio, il miglioramento nel tenore di vita e le conquiste della medicina fanno sì che l'età incida sempre meno sull'efficienza fisica. Ma è anche vero che le esigenze di una guerra moderna richiedono nei comandanti di ogni grado più solide energie fisiche, intellettuali, morali. Che poi l'aspirazione del personale militare sia quella di andare in congedo il più tardi possibile, è cosa più che umana, e noi non possiamo non tenerne conto. Per l'insufficienza delle pensioni il collocamento in congedo segna il momento più difficile e più grave per tutto il personale militare, ufficiali e sottufficiali. Aumentando di uno o due anni i limiti di età, a parte la probabilità della promozione per qualcuno, si allontana per un po' il momento della crisi che tutti paventano. È questa la ragione principale che mi induce a dichiararmi favorevole a questa legge.

L'affermazione contenuta nella relazione che l'Amministrazione conviene sull'opportunità dell'aumento dei limiti di età perché vuole continuare a utilizzare dei buoni elementi il più a lungo possibile, non mi persuade molto. Perché si tratta di quella stessa Amministrazione che mantenendo in vita la nefasta legge di avanzamento del 1955 elimina fior fior di ufficiali anche quando non siano stati raggiunti dai limiti di età.

Ripeto che non ho nulla in contrario a votare gli aumenti dei limiti di età, ma non accetto l'affermazione che essi rispondono alla necessità di garantire un migliore inquadramento: rispondono invece a una necessità umana. La legge va incontro ad alcune delle esigenze più pressanti del personale militare, esigenze che noi assolutamente non possiamo ignorare. Si tratta però di un ripiego che indirettamente, sia pure per breve tempo, attenua la gravità del trattamento economico degli ufficiali protraendosi di qualche anno il loro congedo.

A questo punto desidero raccomandare all'onorevole Ministro l'applicazione rigorosa dei limiti di età, specialmente nei confronti dei generali. Non c'è infatti nulla che possa maggiormente impressionare male la massa degli ufficiali di grado meno elevato come il constatare che qualche volta, per supposte o vere esigenze del servizio, vengano trattenuti oltre il limite di età generali di grado elevato e occupanti alte cariche.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Sono convinto della rigorosa applicazione della legge, perché da diversi anni non viene trattata nessuna persona oltre il limite di età.

Vi è un'eccezione, prevista dalla legge medesima, ed è rappresentata dal Capo di Stato Maggiore.

MESSE. Lo so, ma bisogna evitare che si crei l'impressione che dei generali vengono trattenuti perché « non si sa come sostituirli ». Ma perché non vengono studiati e risolti in tempo i problemi della sostituzione dei capi militari? Si può rinviare di qualche mese, l'operazione, ma poi occorrerà pur sostituirli, e certamente le difficoltà non diminuiscono col passar del tempo. Tutt'altro.

In Francia, in passato, alcuni generali furono trattenuti oltre il limite di età, però ciò avvenne con una legge intestata appositamente al loro nome, francamente motivata ed approvata dal Parlamento.

Il grande generale Antonio Baldissera, alla vigilia di essere colpito dai limiti di età, fu invitato a rimanere in servizio ma egli rispose con le seguenti parole: « La legge dei limiti di età fu la più illuminata e la più saggia fra tutte le leggi del nostro ordinamento militare. Nessun generale, io penso, accetterebbe di essere il titolare di una eccezione ».

GUADALUPI. Abbiamo attentamente valutato la portata di questo disegno di legge, la cui valutazione risponde ad aggiornati e moderni criteri di tecnica militare.

Così come affermato dall'onorevole Relatore, quello da cui è partito il Governo è un postulato sul quale già in precedenza la nostra Commissione aveva espresso in vari modi il suo parere, attraverso ordini del giorno e attraverso una opportuna proposta di legge, presentata dagli onorevoli Troisi ed altri sin dal 24 luglio 1959.

Opportuna fu quella proposta di iniziativa parlamentare, perché essa ha aperto la strada a modifiche che sono andate ben oltre il testo stesso di quella proposta, dal momento che si è riconosciuto che i limiti di età andavano elevati non soltanto per gli ufficiali dell'aeronautica, ma per tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate. Si sono così affermate, accanto alle esigenze di ordine tecnico e militare, altre di ordine sociale e umano, pur mettendo sempre in prima linea, la necessità funzionale, che i limiti di età siano stabiliti secondo le nuove esigenze che le nuove armi comportano in un esercito moderno, in un ordinamento militare moderno e democratico.

Noi siamo favorevoli all'accoglimento di questo principio, e quindi al disegno di legge che lo accoglie. Siamo anche favorevoli alla retrodatazione degli effetti del provve-

dimento stesso. Non è che io voglia precorrere o prevedere alcune obiezioni, ma poiché so che il Ministro è sempre un geloso custode della Costituzione, mi sono preoccupato di esaminare questo problema sotto l'aspetto Costituzionale.

Non vi è dubbio che retrodatare gli effetti del provvedimento è nelle nostre possibilità di legislatori, dal momento che non dobbiamo esclusivamente preoccuparci della funzionalità delle nuove norme, ma dobbiamo anche preoccuparci del fatto che in questi tempi, in cui le nuove tecniche e quindi le nuove esigenze di un moderno esercito si sono accresciute, ci sono dei validissimi ufficiali delle tre armi che hanno raggiunto i limiti di età. C'è qualche difetto nella nostra legislazione in materia e quindi seguendo il contesto costituzionale e tenendo conto anche di quanto in questi ultimi anni si è verificato, io non avrei alcuna preoccupazione di turbare o ledere il principio della retroattività della legge.

Durante l'Assemblea Costituente, ricorderò che fu l'onorevole Dominedò a proporre un articolo 19-bis della Costituzione: « La legge dispone per l'avvenire; essa non ha efficacia retroattiva ». Questa proposta non fu approvata. Di conseguenza l'Assemblea costituente, nel respingere codesto emendamento aggiuntivo, non ha voluto costituzionalarlo al fine di rendere libero il legislatore di giudicare esso di fronte ai vari casi sull'opportunità di attuarlo o meno. Quindi, una eventuale obiezione di carattere costituzionale non ha ragione di essere posta. Sta quindi a noi stabilire circa l'opportunità e la convenienza di retrodatare questo provvedimento, scegliendo una data che sia confacente alla triplice esigenza che il relatore stesso ha posto a fondamento dello spirito formatore e informatore di questo disegno di legge, concordando con il Governo una data che rispecchi questa convergenza di interessi, tecnico-militari, economico e sociali, nell'ambito dell'ordinamento costituzionale.

Se noi dovessimo aderire alla tesi più avanzata che si manifestò in precedenti sedute nella discussione sulla proposta dell'onorevole Troisi noi dovremmo arrivare addirittura — e non sono di questo avviso — alla retrodatazione del provvedimento alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1958, n. 1209. Ciò sia per ragioni etiche, sia per non danneggiare gli ufficiali che nel frattempo sono stati colpiti dai limiti di età. Se dovessimo aderire a questo concetto, la retroattività sarebbe troppo ampia. Dovremmo fare coincidere la retroattività con l'esecu-

zione della famosa legge, non certo bene accolta nei gradi medi e inferiori degli ufficiali dell'aeronautica!

A me pare di ricordare che lo stesso nostro Presidente in quella circostanza, in vista di un provvedimento organico che riesaminasse e rivedesse i limiti di età, fece notare la opportunità di provvedere con senso di giustizia non soltanto a elevare — come in effetti furono elevati — i limiti di età dei generali di squadra aerea, di divisione area, tenenti generali e generali di brigata aerea, ma di tutti i gradi inferiori, da colonnello a subalterno.

Sarei quindi favorevole alla retrodatazione del provvedimento a una data che denoti la buona volontà da parte e del Governo, e soprattutto da parte della Commissione difesa, di risolvere il problema. Se accettiamo la data del 1° gennaio 1962 noi possiamo certamente trovare una saldatura tra le esigenze alle quali accennavo.

Detto questo, con la sola riserva di modificare l'atteggiamento conclusivo del nostro gruppo, dichiaro che siamo favorevoli e sensibili a questo disegno di legge, sempre che il provvedimento copra nella sfera degli interessi generali questa esigenza di modificare i limiti di età per tutti gli ufficiali e sottufficiali secondo quanto il disegno di legge prevede.

Vi è l'eccezione sollevata dall'onorevole Leone riguardante i marescialli piloti. Se vi è stato questo bando di concorso per il reclutamento di ufficiali piloti, è segno evidente che vi è questa necessità. Anche a me pare — e sono fra quelli che usano spesso i mezzi di trasporto aereo — che a 47, 48 anni i piloti siano ancora in piena efficienza. I migliori comandanti dell'aviazione civile italiana hanno circa 45-50 anni e anche di più. Basti ricordare il comandante del DC 6 che ci ha trasportati indenni dal Cairo a Roma, e che senz'altro aveva un'età superiore ai cinquant'anni.

Con queste conclusioni, aderisco formalmente alla richiesta di retroattività del provvedimento al 1° gennaio 1962.

CAIATI. È da tutti riconosciuto che il disegno di legge si pone degli obiettivi di carattere sociale. Occorre però vedere come questi obiettivi potranno essere raggiunti, e se la legge potrà o meno essere migliorata. È questo il primo aspetto che mi preme sottolineare.

L'altro punto riguarda le esigenze di inquadramento. Tali esigenze sono state poste in dubbio dall'onorevole Messe, delle cui re-

sponsabili osservazioni non si può non tener conto. Del resto, in questo campo, tutto è opinabile: lo sono, per esempio, le dichiarazioni dell'onorevole collega Leone Raffaele in ordine ad alcuni mutamenti relativi ai limiti di età. Infatti, spostando il limite di età da 46 a 47 anni, o da 47 a 48, non possiamo in verità affermare di essere su un piano di valutazione strettamente tecnica.

Superato il problema della costituzionalità o meno della retroattività della legge — non è la prima volta che retrodatiamo una legge, quando siamo convinti che, operando in tal senso, ci indirizziamo verso una più larga socialità — rimane il problema della decorrenza. A questo proposito, la data del 1° gennaio non è stata scelta a caso, bensì si è ritenuto più conveniente far decorrere gli effetti di un provvedimento che, pur attenendo specificatamente ai limiti di età si traduce anche in benefici di carriera, dall'inizio dell'anno in corso piuttosto che da quello dell'esercizio finanziario. Anche questo, naturalmente, è opinabile: ci possono essere tesi a favore e tesi contro. Comunque ritengo che, se questo disegno di legge ha una funzione non soltanto di carattere sociale, ma anche di contemperamento delle esigenze di inquadramento, fissare la data di decorrenza al 1° gennaio 1962 significa risolvere il problema nella maniera più adeguata.

In questo senso, mi dichiaro favorevole non soltanto al disegno di legge, ma anche all'emendamento che ritengo il relatore presenterà, per quel che riguarda la decorrenza.

ROMUALDI. Sono favorevole al provvedimento, e desidero precisare che lo sono per ragioni di carattere sociale ed umano. Dal punto di vista militare e tecnico, però, sono decisamente contrario alle conclusioni che sono state tratte a sua giustificazione.

A parte le considerazioni esposte circa la invalicabilità dei limiti di età, vi sono altre osservazioni da fare, e riguardano la necessità di avere sempre a disposizione dell'Esercito dei comandanti giovani. Non vi è dubbio, infatti, che l'esperienza serva moltissimo, ma l'esperienza non può non accompagnarsi a una perfetta efficienza fisica.

Noi forse non valutiamo a sufficienza i danni che vengono arrecati, in tutte le armi, dal mantenimento in servizio di ufficiali pur carichi di esperienza e di positive qualità ma non completamente efficienti, dal punto di vista fisico, a causa dell'età. Questo accade soprattutto in Aeronautica, ma anche in altre armi. La mia modesta ma lunghissima esperienza di militare mi ha sempre più con-

vinto che la gioventù è elemento fondamentale anche per il comando. Un colonnello di cinquantasei-cinquantasette anni non può comandare il reggimento in periodo di operazioni, perché, non è più in condizioni fisiche di farlo.

Perciò — a parte la questione della retroattività, sulla quale non sono completamente d'accordo — esprimo il mio parere favorevole al provvedimento: con la raccomandazione, però, che esso non incida sull'esigenza che il comando sia esercitato da uomini giovani.

GUERRIERI FILIPPO. Mi sia consentito spendere due parole in merito alla proposta di legge che ho presentato, e che ha come merito quello di aver preceduto il disegno di legge. Debbo dire subito però che sono lieto del ritardo, in quanto il provvedimento governativo migliora, in alcune parti, la mia proposta per quel che concerne i limiti di età degli ufficiali dei carabinieri. Lasciando intatti quelli dei subalterni, porta infatti il limite di età per i capitani da 52 a 54 anni; dei maggiori da 56 a 57 e dei tenenti colonnelli da 56 a 58. La mia proposta di legge indicava invece dei limiti di età più bassi.

Approvo pertanto pienamente i miglioramenti proposti. Il disegno di legge lascia però immutati i limiti di età per quanto riguarda i generali di divisione e i generali di brigata, e fissa quello per colonnelli a 59 anni. Invece la proposta da me presentata portava a 65 anni il limite di età per i generali di divisione, a 63 anni per i generali di brigata e a 60 per i colonnelli.

Per quanto riguarda i generali di divisione e di brigata, la mia proposta si fondava su una certa equiparazione con i limiti di età previsti per gli ufficiali dei servizi, considerato che non ci può essere una differenza tale nelle varie funzioni che giustifichi l'uso di un sistema diverso. Per quanto riguarda il grado di colonnello, mi riferivo alla funzione dei carabinieri in rapporto a quella espletata dalla pubblica sicurezza, ritenendo necessaria una perequazione.

Evidentemente anche il Ministero deve essersi convinto di questa mia considerazione in quanto nel disegno di legge si propone di elevare il limite di età per i colonnelli dell'Arma dei carabinieri da 58 a 59 anni. Penso che si possa accettare la mia proposta di arrivare a 60 anni, anche per una perequazione con i limiti di età stabiliti per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per tali ragioni, ho presentato un emendamento alla tabella n. 1° nel quale propongo di elevare per i generali di divisione dell'Ar-

ma dei carabinieri il limite di età da 64 a 65 anni, per i generali di brigata da 62 a 63 anni e per i colonnelli da 59 a 60 anni.

Per tutte le altre considerazioni mi rimetto alle dichiarazioni fatte dal Relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Veronesi. Ne ha facoltà.

VERONESI. È certo che le parole dell'onorevole Messe confermano autorevolmente che quando si tratta di militari bisogna distinguere fra coloro che hanno il comando della truppa e coloro che svolgono invece funzioni di ordine tecnico. Si tratta di due categorie distinte: mentre i primi hanno rapporti con uomini, e devono avere quindi ascendente e capacità di comando, i tecnici mettono la scienza al servizio di una struttura dietro la quale operano. Mi riferisco a ingegneri e medici in particolare, i quali svolgono nella struttura militare quelle stesse funzioni che svolgerebbero nella vita civile. Dovrebbero essere quindi fissati dei diversi limiti di età per le due categorie di ufficiali.

Confrontando i limiti di età previsti nella tabella n. 3 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica con quelli previsti per gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, si ha, partendo dal basso, uno scarto di tre anni in meno per l'ufficiale subalterno, di cinque anni in meno per il capitano, di quattro per il maggiore, di quattro per il colonnello, di quattro per il generale di brigata, di cinque per il generale di divisione e di cinque anni per il generale di squadra aerea. Questa varietà da tre, a quattro, a cinque anni di differenza nei limiti di età non trova alcuna spiegazione nella *ratio legis* del provvedimento.

Sarei veramente grato al Ministro se potesse indicarmi i criteri che si sono seguiti e su cui è fondata questa varietà di differenziazione.

Passando ai tecnici veri e propri, non mi rendo conto del perché i limiti di età fissati per i medici non siano uguali a quelli fissati per gli ingegneri. Essendo tecnici gli uni e tecnici gli altri, i due anni in media di differenza tra i rispettivi limiti di età mi sembrano irragionevoli.

In attesa di spiegazioni in merito, per ora non propongo alcun emendamento. Chiedo inoltre che siano eguagliati i limiti di età degli appartenenti ai ruoli tecnici dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica, non ritenendo giustificato che per un medico dell'Aeronautica, per esempio, siano fissati dei limiti di età inferiori a quelli dei medici dell'Esercito e della Marina.

FORNALE. In linea di massima, sono favorevole alla proposta di adottare il 1° gennaio 1962 quale data di decorrenza del provvedimento. Desidero però assicurazioni dal Ministro che questa retrodatazione non provocherà in seguito degli incagli nella carriera degli altri ufficiali. Non vorrei, cioè, che quegli ufficiali che rientreranno nei quadri provocassero degli arresti di carriera ad altri ufficiali in servizio.

In tal caso, piuttosto che recare giustizia ad una categoria a danno di un'altra, sarei del parere di lasciare le cose come stanno.

DURAND DE LA PENNE. Insisto perché gli effetti del provvedimento siano retrodatati al 1° gennaio 1962.

Desidero, nel contempo, che il Ministro dia assicurazioni che il personale che ha già lasciato il servizio permanente sarà chiamato in servizio solo se lo desidera.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi rimetto, per la replica, alle dichiarazioni che sta per fare l'onorevole Ministro.

Desidero soltanto condividere con l'onorevole collega Messe le preoccupazioni da lui espresse circa il problema dell'avanzamento normalizzato. Esso va urgentemente risolto, avendo il sistema attuale già arrecato tanto disagio agli interessati.

Chiedo perciò una revisione organica del sistema in un futuro che auspico il più vicino possibile.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Desidero ringraziare i colleghi che hanno concordemente approvato l'indirizzo di questo disegno di legge, cosa che non mi meraviglia, perché io, nel proporlo, sapevo di interpretare quello che era stato un voto più volte espresso da molti colleghi.

Quale è il fine di questo disegno di legge? Esso, cioè, ha più un fine di carattere umanitario o funzionale?

Noi possiamo riconoscere che il fine prevalente è proprio un fine di carattere umano.

Tutti i membri della Commissione sanno quale è la situazione attuale e quanto sia lunga e pesante la carriera degli ufficiali.

Il limite, però, per l'accettazione di aspettative e di esigenze dei singoli è naturalmente il limite di funzionalità dell'amministrazione militare. Nessuna aspettativa, anche se particolarmente toccante dal punto di vista umano, potrebbe essere accolta se in contrasto con le esigenze funzionali dell'amministrazione militare.

Partendo da questo punto di vista, naturalmente sorgono facilmente comparazioni, anche perché le prestazioni tecniche richieste agli ufficiali italiani sono più o meno omogenee a quelle richieste in altri paesi. Viene quindi spontaneo confrontare i limiti di età. Questi confronti sono solo parzialmente validi per noi.

L'indirizzo per cui dovremo batterci nel futuro è quello di rendere pensionabile al massimo possibile il servizio permanente effettivo. Ciò in molti paesi già esiste e permette di considerare con assoluta obiettività tecnica il problema dei limiti di età. Noi oggi abbiamo dei limiti di età che con la legge attuale portiamo a livelli comparativamente simili a quelli dei paesi di tutti i continenti. Però, dobbiamo dire che siamo a un livello piuttosto basso in un rapporto della pensionabilità nei confronti della retribuzione effettiva. Prego i colleghi di considerare il problema in tale quadro. Non voglio dire che il testo di questo disegno di legge sia perfetto e che sono quindi di contrario agli emendamenti che saranno proposti. Non è così. Però, dobbiamo stare attenti, perché certe osservazioni sarebbero valide se dovessimo costituire un nuovo esercito: partiamo da zero ed è giusto che siano equiparati determinati limiti. Noi, invece, partiamo da una realtà che esiste, come esistono anche delle aspettative legittime di progressione di carriera.

Dobbiamo stare attenti a cosa significa ogni modificazione apportata al sistema attuale, altrimenti la cosa che può sembrare la più giusta, in concreto può essere un tale sasso messo nella macchina generale che i danni siano più grandi dei benefici che si vengono a realizzare. Con piccole leggi, quelle che, con strana deformazione usiamo chiamare « leggine » perché sono di tre o quattro righe, noi abbiamo spostato determinate situazioni. Accade che oggi a un osservatore che si ponga su un piano accademico può sembrare privo di significato che la differenza dei limiti di età non sia costante, ma vari per i diversi gradi e ruoli. Molto spesso ciò dipende da iniziative, anche del Governo, prese non con una visione di insieme, ma per sanare delle situazioni, qualche volta anche di ordine particolare.

Noi abbiamo cercato — ed è stato l'indirizzo dato ai capi di Stato maggiore — di fare in modo che le modifiche che si apportano, oltre quelle finalità positive o negative cui ho accennato prima, non creino possibilmente delle controindicazioni per cui tra sei mesi, alla scadenza del 31 dicembre, quando il qua-

dro di avanzamento diverrà operante, ci si debba accorgere che tutto è cambiato.

Ho voluto che si facesse con molta esattezza un calcolo e uno sviluppo di previsione, ruoli alla mano, per l'applicazione concreta di questa legge.

Devo parlare della decorrenza di questa legge. Sono molto grato agli stati maggiori perché hanno sgomberato il terreno da ogni ostacolo ad un lavoro proficuo. L'ideale sarebbe che fosse applicata la norma generale per cui la legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Penso che però questo non sia possibile per una considerazione, se si vuole, banale. Il Senato, a cui dopo l'approvazione della Camera, il provvedimento dovrà essere trasmesso, riprenderà i suoi lavori tra circa un mese e mezzo. Ora mi sembra ingiusto che da questa circostanza possa derivare un danno per alcune persone. Non potremmo assolutamente evitare, in questo caso, una pessima polemica. Allora, quale è la data che potrebbe essere la più giusta? Sarebbe quella della presentazione della legge, e poiché la data della presentazione della legge è il 25 luglio, riterrei opportuno che il provvedimento avesse decorrenza dal 1° luglio.

Che cosa accade se diamo la decorrenza dal 1 gennaio proposta dal relatore e da altri colleghi? Noi dovremo richiamare in servizio — ho voluto vedere esattamente di che cosa si tratta, perché dobbiamo concretamente conoscere che cosa decidiamo — 111 ufficiali superiori, 86 ufficiali inferiori, 85 ufficiali a disposizione, e 1.764 sottufficiali, di cui una parte non è danneggiata dal fatto di non essere richiamata perché transitata nell'impiego civile, e 418 appuntati dei carabinieri in servizio continuativo.

C'è una difficoltà finanziaria, ma sarebbe aggirabile, o meglio superabile nello stesso quadro del nostro bilancio con formula che io stesso suggerirei. Ma la difficoltà è nell'andare a colpire delle legittime aspirazioni di altri.

Come gli onorevoli colleghi sanno, quando si fanno i quadri d'avanzamento, si tiene conto delle posizioni al 31 dicembre. Un certo numero di ufficiali sa, perciò, che il 31 dicembre verrà promosso. Se vengono riammessi in servizio dal 1° gennaio altri ufficiali, ovviamente alcuni di essi prendono posto nello specchio d'avanzamento, dal quale espellono altri che già vi sono. L'anno successivo costoro, fruendo di un anno in più di anzianità rimangono in servizio e sono così ripresi in esame, insieme con tutti gli altri. Non

è perciò escluso che, con diverse valutazioni, essi non rientrino più nello specchio di avanzamento: viene così ad essere spostata, per quanto riguarda un certo numero di ufficiali, una situazione già consolidata.

Se invece prendiamo come data di decorrenza il 1° luglio, si verificherà egualmente lo stesso fenomeno, ma in parte minore, relativa cioè a un più basso numero di ufficiali.

Il Ministero preferirebbe perciò la data del 1° luglio. Questo anche per una questione di principio, in quanto così facendo si eviteranno, per il futuro, pressioni e aspettative.

Per quanto riguarda le proposte che sono state avanzate, nessuna obiezione. Debbo anzi dire che il Consiglio superiore delle Forze armate è dello stesso parere, in merito ai limiti di età per i sottufficiali dell'aeronautica, date anche le difficoltà di reclutamento. Riguardo ai carabinieri, la differenza principale esistente fra questi e la Guardia di finanza, specialmente per quanto attiene a determinati alti gradi — e quello di colonnello in particolare — è che, mentre per i primi vi è un impiego di carattere prevalentemente fisico, per la seconda si tratta di una funzione più concettuale, nel senso che i comandanti di quei nuclei debbono avere una vasta esperienza.

Comunque, essendo veramente ridicolo spostare i termini di un solo anno, il Governo è dell'avviso di rimanere nei limiti previsti dalle tabelle.

Per quanto riguarda l'Aeronautica, non ho alcuna difficoltà circa i capitani e i sottufficiali, in quanto essi non creano un problema. Anzi, la situazione oggi è tale che molti vengono tratti in servizio, per cui non vi sono vacanze organiche.

Rispondendo al quesito posto dall'onorevole Veronesi, dirò che le differenziazioni da lui sottolineate hanno una ragione di fatto. Noi partiamo da determinati livelli, e la marcia nella piramide dei ruoli avviene in un determinato modo. Se oggi, per una ragione di sistematica, volessimo fare un identico coefficiente di differenziazione, creeremmo il terremoto nel settore. Non ritengo perciò opportuno innovare in questo campo.

Desidero infine assicurare all'onorevole Messe il rispetto più assoluto dei limiti di età — è questo un problema delicato — l'inosservanza delle cui regole comprendiamo avrebbe deleterie conseguenze morali. L'onorevole collega sa però che la carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa è sempre stata considerata in modo un po' particolare. Ac-

cetto comunque il principio che anche questo settore debba essere normalizzato.

Il principio del rispetto rigoroso dei limiti di età, anche se qualche volta l'amministrazione potrebbe avere un vantaggio da una deroga, è migliore, per la correttezza della vita militare. Credo che l'automatismo sia un principio giusto e l'accetto. L'unico caso in cui abbiamo usato una diversa misura è un caso tutto particolare: è quello del generale Liuzzi, per il quale però occorre tener presente la questione razziale.

MESSE. Non mi pronuncio.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. È un fatto *sui generis* e non incide. Mi pare che possiamo riconoscere che l'applicazione dei limiti di età esiste. Noi usiamo la regola di trattenere o di richiamare quando nel ruolo esistono vacanze organiche.

MESSE. È una facoltà del Ministro. Lei lo avrebbe potuto fare anche senza sottoporre la cosa al Consiglio dei Ministri.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Ho tenuto ad accentuare il fatto della eccezionalità.

Per quanto riguarda gli altri gradi dove esistono vacanze organiche, ruolo tecnico in particolare, abbiamo interesse a trattenere o a richiamare gli ingegneri e i medici. Cercheremo di superare, tenendo presente i poteri discrezionali che abbiamo, anche i limiti previsti dalla legge. Naturalmente si deve trattare pur sempre di persone fisicamente idonee, altrimenti il problema non si pone.

Non ho altre osservazioni da fare. Concludo dicendo che questa legge non è certo perfetta. Un anno in più, un anno in meno, si può discutere fino a stasera o fino a domani, le cose non cambiano. Si è cercato di bilanciare abbastanza le diverse esigenze e di evitare specialmente gli eventuali effetti negativi, considerazioni che si debbono sempre tenere presenti quando si affronta, sia pure indirettamente, il problema degli organici.

Inoltre, posso assicurare l'onorevole Durand de la Penne che saranno richiamati in servizio solo quelli che lo desiderano.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le tabelle numeri 1, 2 e 3 relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge ».

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

Il relatore onorevole Leone Raffaele ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Il terzo e il quarto comma dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono soppressi ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Avevo dimenticato di accennare — e chiedo soltanto un attimo di attenzione — al problema, della revisione dell'articolo 20 della legge n. 113. Perché in fondo tutto il disegno di legge che stiamo esaminando si ricollega alla revisione delle tabelle, ritengo che il problema possa essere affrontato in questa sede.

Dall'articolo 20 si deduce che gli ufficiali promossi nella posizione di « a disposizione » al grado superiore, ai sensi dell'articolo 101 della legge n. 1137, transitano nel congedo con i limiti di età del grado inferiore: è questa la prima sperequazione. Inoltre, gli ufficiali non idonei all'avanzamento al grado superiore transitano egualmente in congedo perfino prima dei limiti di età.

Avevo perciò chiesto la soppressione dei due comma dell'articolo 20 della legge n. 113, in quanto per gli ufficiali promossi nella posizione di « a disposizione » al grado superiore, l'avanzamento diviene un fatto critico. Desidero che, anche sotto questo aspetto, l'onorevole Ministro esprima il suo pensiero.

Nel caso che l'onorevole Ministro non voglia accettare l'emendamento da me presentato, lo pregherei di accogliere in via subordinata, il seguente.

« Per l'ufficiale " a disposizione " promosso al grado superiore, ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, si applicano i limiti di età del grado conseguito in tale posizione ».

La subordinata interessa coloro che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, sono esclusi perfino dalla possibilità di essere collocati nella posizione di « a disposizione ». Essa cadrebbe, mentre rimarrebbe l'annullamento dei comma 3 e 4 dell'articolo 20 della legge 113.

Per maggior precisione, ricordo agli onorevoli colleghi che questi emendamenti erano previsti da due proposte di legge, una del deputato Servello, l'altra del deputato Gasperi. Sarei molto grato all'onorevole Ministro se volesse accettare almeno l'emendamento presentato in via subordinata.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Avevo già avuto sentore di questi emendamenti. Premetto subito che, per quanto riguarda la subordinata, posso esprimere il mio parere favorevole, ma altrettanto non posso fare per l'altro emendamento.

Vi sono degli ufficiali a disposizione, che sono dichiarati o non idonei, o idonei alla promozione. Nel primo caso, trattandosi di ufficiali dichiarati non idonei alla promozione, sono contrario a qualsiasi provvedimento in loro favore, in quanto questo significherebbe in definitiva urtare la logica del nostro sistema. Esistono invece degli ufficiali che, dichiarati idonei alla promozione, non possono essere iscritti nei quadri in quanto mancano le vacanze organiche: sono perciò promossi nella posizione di « a disposizione », ed hanno una limitazione di impiego, non potendo usufruire degli impieghi riservati agli ufficiali *pleno jure*. Esistono, d'altra parte, per loro, notevoli possibilità di impiego di carattere ispettivo e di rappresentanza, per cui, come detto, non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento subordinato, anche perché, sotto il punto di vista economico, comporta una spesa di dieci milioni l'anno.

LEONE RAFFAELE. Ritiro, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro le prime testate del mio emendamento e mantengo quello in subordine.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Leone Raffaele ha presentato un altro emendamento all'articolo 1. Ne do lettura:

« *Aggiungere dopo le parole:* « annesse alla presente legge, *le parole:* con decorrenza dal 1° gennaio 1962 ».

Un emendamento analogo è stato presentato dagli onorevoli Guadalupi, Lenoci, Ghislandi e Mogliacci che propongono di aggiungere all'articolo 8 le parole: « La presente legge avrà effetto con decorrenza 1° gennaio 1962 ».

Avverto che l'onorevole Ministro ha proposto a nome del Governo un articolo 6-bis concernente lo stesso problema. Ne do lettura:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962 ».

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che i due emendamenti di cui ho dato lettura sono assorbiti nell'articolo 6-bis, che porrò in votazione dopo l'articolo 6.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Leone Raffaele, che propone di aggiungere il seguente comma all'articolo 1:

« Per l'ufficiale " a disposizione " promosso al grado superiore, ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, si applicano i limiti di età del grado conseguito in tale posizione ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« Le tabelle numeri 1, 2 e 3 relative ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

Per l'ufficiale « a disposizione » promosso al grado superiore, ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, si applicano i limiti di età del grado conseguito in tale posizione ».

Do lettura dell'articolo 2, avvertendo che in mancanza di osservazioni ed emendamenti lo porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

La tabella A relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, modificata per l'Arma dei carabinieri dalla legge 23 marzo 1958, n. 292, è sostituita dalla tabella A annessa alla presente legge.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo speciale per mansione di ufficio è stabilito in anni 61.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, avvertendo che in mancanza di osservazioni ed emendamenti, lo porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, ap-

puntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti rispettivamente in anni 54, 53 e 49.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, avvertendo che in mancanza di osservazioni ed emendamenti, lo porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale . . .	59
maresciallo maggiore	56
maresciallo capo e maresciallo di alloggio	55
brigadiere	54

(È approvato).

Do lettura degli articoli 5 e 6, avvertendo che in mancanza di osservazioni o emendamenti li porrò successivamente in votazione:

ART. 5.

I limiti di età per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti rispettivamente in anni 54, 53 e 49.

(È approvato).

ART. 6.

Negli organici del personale di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei militari raggiunti nell'anno stesso dai limiti di età vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle eccedenze annuali è stabilito con decreto del Ministro per la difesa per il personale dell'Esercito, Marina e Aeronautica e con decreto del Ministro per le finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza. Per l'Aeronautica le eccedenze possono essere internamente utilizzate nel grado di sergente maggiore.

All'assorbimento si fa luogo nel termine massimo di 10 anni.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

Do lettura dell'articolo 6-bis proposto dal Governo, avvertendo che in mancanza di osservazioni o emendamenti lo porrò successivamente in votazione:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962 ».

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 7:

« All'onere di lire 710 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1962-63, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 113 (lire 180 milioni), n. 117 (lire 130 milioni), n. 140 (lire 80 milioni), n. 153 (lire 140 milioni) e n. 220 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e dei capitoli n. 83 (lire 7 milioni), n. 89 (lire 70 milioni), n. 90 (lire 13 milioni), n. 92 (lire 30 milioni), e n. 98 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Avverto che il Sottosegretario di Stato alla difesa, Pugliese, a nome del Governo, ha pro-

posto un emendamento all'articolo 7. Ne do lettura:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 7, con il seguente:

« All'onere di lire 810 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 113 (lire 180 milioni), n. 117 (lire 150 milioni), n. 140 (lire 134 milioni), n. 153 (lire 166 milioni) e n. 220 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e dei capitoli n. 83 (lire 7 milioni), n. 89 (lire 70 milioni), n. 90 (lire 13 milioni), n. 92 (lire 30 milioni) e n. 98 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio medesimo ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle.

Do ora lettura della tabella n. 1.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

TABELLA N. 1

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito.

GRADO	Arma dei carabinieri	Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Servizi tecnici; Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	—	65
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	—	63
Colonnello	59	57	60	61
Tenente colonnello	58	56	59	59
Maggiore	57	54	58	58
Capitano	54	50	54	54
Subalterni	50	48	52	50

Nota. — Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di tre anni per il grado di colonnello e di due anni per gli altri gradi.

Ai capitani già appartenenti ai ruoli degli ufficiali con carriera limitata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applica il limite di età di anni 54.

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e all'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti di età, rispettivamente, di anni 56 e anni 61.

Avverto che gli onorevoli Guerrieri Filippo, Fornale e Canestrari hanno presentato un emendamento alla tabella n. 1. Ne dà lettura:

« Sostituire i limiti di età previsti nella tabella n. 1, per i generali di divisione, i generali di brigata e i colonnelli dell'Arma dei carabinieri con i seguenti: " generale di divisione anni 65; generale di brigata anni 63; colonnelli: anni 60 " ».

ANDREOTTI, *Ministro della difesa.* Mi dichiaro favorevole alla elevazione del limite di età per i colonnelli dell'Arma dei carabinieri, facendo rilevare gli inconvenienti che deriverebbero dalla elevazione dei limiti di età anche per i generali di divisione ed i generali di brigata.

GUERRIERI FILIPPO. Le ragioni addotte dal Ministro convincono per quanto riguarda i generali di divisione e di brigata. Rimanono pure per essi i limiti di età stabiliti dal disegno di legge. Vorrei, però, richiamare particolarmente l'attenzione cortese dell'onorevole Ministro per quanto riguarda i colonnelli. Si tratta di mettere sulla stessa linea, in un certo rapporto di eguaglianza per quel che concerne i limiti di età, gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri con quelli della pubblica sicurezza. Evidentemente si tratta, signor Ministro, in realtà — non so in astratto, ma in concreto — delle stesse funzioni: si richiedono infatti gli stessi requisiti fisici. Ella ha già convenuto in parte, su ciò, proponendo una elevazione del limite di età da 58 a 59 anni.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

Ragioni di ordine morale consigliano di compiere un ulteriore sforzo e di elevare questo limite a 60 anni, per porre effettivamente sullo stesso piano il colonnello dell'Arma dei carabinieri con quello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ciò avrebbe un particolare significato di ordine morale ed ecco perché faccio appello alla sua cortesia e al suo senso di giustizia perché voglia accettare almeno questa parte del mio emendamento, dichiarando di ritirarne il resto, anche a nome degli altri presentatori.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Accetto la parte mantenuta dell'emendamento Guerrieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la parte mantenuta dell'emendamento Guerrieri.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella 1 modificata dall'emendamento Guerrieri.

(È approvata).

Do lettura della tabella n. 2:

TABELLA N. 2.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei corpi militari della Marina.

GRADO	STATO MAGGIORE		GENIO NAVALE		CORPO SANITARIO		COMMISSARIATO CAPITANERIE DI PORTO		C. E. M. M.
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e tenente generale	60	—	63	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e maggiore generale	58	—	61	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e colonnello	56	—	59	—	61	61	61	—	—
Capitano di fregata e tenente colonnello	55	59	57	59	59	59	59	59	—
Capitano di corvetta e maggiore	52	58	54	58	58	58	58	58	—
Tenente di vascello e capitano	47	54	52	54	54	54	54	54	61
Subalterni	45	50	48	50	50	50	50	50	59

Nota. — All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il limite di età di anni 61.

L'onorevole Guadalupi propone di distinguere nella tabella il Corpo del Genio navale da quello delle Armi navali. Può illustrare il suo emendamento.

GUADALUPI. Nella tabella della legge n. 113, è nettamente distinto il corpo del genio navale da quello delle armi navali, anche se i limiti di età sono eguali. Probabilmente

in questa tabella, per comodità tipografica, si è inteso abbinare il genio navale e le armi navali.

Propongo che le due colonne della tabella siano distinte, pur mantenendo inalterati i limiti di età.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sembra anche a me necessario operare questa distinzione.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

PRESIDENTE. L'onorevole Veronesi propone di eguagliare i limiti di età previsti nella tabella n. 2 per gli ufficiali del genio navale e delle armi navali a quelli previsti nella tabella n. 1 per gli ufficiali dei servizi tecnici dell'Esercito.

VERONESI. Dichiaro di ritirare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Guadalupi, riguardante la separazione delle colonne della

tabella concernente il Corpo del Genio navale e quello delle armi navali.

(È approvato).

Pongo in votazione la Tabella n. 2 di cui ho già dato lettura, come risulta modificata dall'emendamento Guadalupi.

(È approvata).

Do lettura della tabella n. 3:

TABELLA N. 3

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

GRADO	ARMA AERONAUTICA				GENIO AERONAUTICO		COMMISSARIATO AERONAUTICO		CORPO SANITARIO AERONAUTICO
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea . . .	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	60	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	58	—	65	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale	57	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello	55	—	61	—	59	—	61	61	61
Tenente colonnello	54	56	59	—	57	59	59	59	59
Maggiore	51	54	58	—	54	58	58	58	58
Capitano	47	51	54	61	52	54	54	54	54
Subalterni	45	47	50	59	48	50	50	50	50

Nota. — Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è in tutti i gradi, di anni 59.

All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica ed agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si applicano i limiti di età, rispettivamente, di anni 61 e di anni 56.

Avverto che il Relatore Leone Raffaele e gli onorevoli Veronesi, Fornale, Canestrari, Guerrieri Filippo e Corona Giacomo hanno presentato un emendamento alla tabella n. 3. Ne do lettura:

Nella colonna « ruolo naviganti speciale » della tabella n. 3, sostituire, in corrispondenza

di « Colonnello » e di « Capitano », « 57 » e « 48 » rispettivamente a « 55 » e « 47 ».

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Sono perplesso ad accettare un emendamento che eleva di altri due anni il limite di età per i colonnelli. Diventa difficile valutare esattamente quello che avverrà l'anno prossimo o tra due anni...

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

PRESIDENTE. Si può portare il limite di età per i capitani da 47 a 48 anni.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Non ci sono difficoltà in proposito.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ringrazio il Ministro ma chiedo che l'emendamento presentato da me insieme ad altri colleghi sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Leone Raffaele ed altri.

(*Non è approvato*).

Avverto che l'onorevole Veronesi propone di uguagliare i limiti di età per gli ufficiali bilito che la discussione si svolga sul testo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, a quelli previsti nella tabella n. 1 per gli ufficiali dei servizi tecnici dell'Esercito.

VERONESI. Non mi rendo conto del perché si debbano mandare a casa gli ingegneri del Corpo del genio aeronautico a 48, 52 e 54

anni di età, a seconda se si tratti di ufficiali subalterni, di capitani o di maggiori, mentre gli ufficiali dei gradi corrispondenti dei servizi tecnici dell'Esercito possono restare in s.p.e. fino a 50, 54 e 58 anni. A mio avviso, occorre eguagliare questi limiti di età.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Vorrei proporre all'onorevole Veronesi, di ritirare per ora il suo emendamento in quanto, dovendo essere prossimamente esaminato dalla Camera un disegno di legge concernente il Genio aeronautico, non sarebbe opportuno ora variare i limiti di età. Preferirei, esaminare bene il problema e in quella sede affrontare, con una visione di insieme anche la questione dei limiti di età.

VERONESI. Prendo atto dell'impegno del Ministro e ritiro l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella n. 3 di cui ho già dato lettura:

(*È approvata*).

Do lettura della tabella A:

TABELLA A

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali che non siano transitati nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo servizio o categoria	GRADI	Età	Note
Esercito	Arma dei carabinieri	Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale	59	Per i sottufficiali delle categorie portuali provenienti dai reclutamenti effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, il limite di età è di anni 56.
		Maresciallo maggiore	56	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio	55	
		Brigadiere	54	
		Altre armi	Tutti	
Marina	Tutte le categorie	Tutti	53	
Aeronautica	Ruolo naviganti	Tutti	47	
	Tutti gli altri corpi, ruoli e categorie	Tutti	56	

Il Relatore onorevole Leone Raffaele ha presentato un emendamento. Ne do lettura:

Nella colonna quarta della tabella A sostituire « 47 » con « 49 ».

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Sono favorevole all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Leone Raffaele e di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Pongo in votazione la tabella A modificata dall'emendamento Leone Raffaele.

(*E approvata*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4039) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: Concessione di un assegno mensile agli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi militarmente organizzati (3659).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (4039) e della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Durand de la Penne: « Concessione di un assegno mensile agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi militarmente organizzati » (3659).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione si svolga sul testo del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul disegno di legge in quanto, per quel che riguarda la copertura della spesa si fa riferimento ad un provvedimento non ancora presentato all'esame del Parlamento. Peraltro, poiché il Ministro delle finanze ha dato assicurazione che ciò avverrà in giornata, se non vi sono obiezioni può

rimanere stabilito che nella seduta di oggi giungeremo fino alla discussione ed alla votazione dei singoli articoli con l'esclusione di quello concernente l'onere finanziario, rinviando poi l'esame e la votazione di quest'ultimo e la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge a dopo che la Commissione bilancio una volta presentato il provvedimento concernente la copertura della spesa, avrà riesaminato il problema.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Caiati può svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Questo disegno di legge integra, in concreto, gli sforzi che il Governo e la Commissione difesa hanno più volte manifestato di voler compiere per dare un trattamento economico più adeguato alle esigenze attuali, agli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate e dei Corpi assimilati. Il disegno di legge in esame era stato preceduto da una proposta di legge che riguardava sì un miglioramento del trattamento economico, ma prevedeva la corresponsione di un assegno integrativo. Mi riferisco alla proposta dell'onorevole Durand de la Penne che porta il n. 3659. La proposta prevedeva la estensione dell'assegno integrativo concesso ai civili, anche ai militari. Col disegno di legge in esame si aumenta invece una particolare indennità, l'indennità militare, rimanendo così fermo il principio che il trattamento economico di tutti gli appartenenti alle Forze Armate è integrato da speciali indennità. Se confrontiamo le vecchie misure dell'indennità militare con le nuove, ci accorgiamo che gli aumenti sono notevoli e, possiamo dire, anche soddisfacenti. Non ho, pertanto, che da raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Mi si consenta di affermare che il provvedimento oggi al nostro esame non aderisce allo spirito informatore che l'ha ispirato e, pur essendo favorevole all'approvazione del disegno di legge in oggetto, sul piano generale sarei favorevole a rinviare ad altra data la soluzione anche di questo problema, insieme a tutti quelli che, prospettati, non hanno potuto essere risolti e che lo potrebbero, invece, quando affronteremo nuovamente la discussione dello stato giuridico degli ufficiali e sottufficiali. Allora, quando il parametro potrà darci una idea chiara della situazione, potremo mettere veramente a fuoco tutti i problemi. Ma, poiché vi è urgenza di venire incontro alle necessità degli

ufficiali e dei sottufficiali attraverso le nuove misure dell'indennità militare, propongo di passare senz'altro all'esame degli articoli del disegno di legge in esame.

MESSE. Il provvedimento in esame, che eleva dal 60 all'80 per cento l'indennità militare, anche se accorcia in qualche modo la disparità di fatto esistente in confronto del personale civile, non può soddisfare principalmente per due ordini di ragioni: primo, perché gli aumenti vengono operati su una indennità che non è pensionabile, con grave pregiudizio per tutto il personale in quiescenza; secondo perché la misura degli aumenti è inferiore a quella concessa ai civili ed avrà, rispetto a questi, decorrenza ritardata.

Il non aver concesso subito agli ufficiali, il 1° febbraio 1962, l'equivalente dell'assegno integrativo concesso al personale civile, costituisce in materia altro elemento negativo, anche sotto l'aspetto morale, perché ha provocato la diffusa sensazione che le autorità politiche non affrontano con serietà e conoscenza di causa i gravi problemi delle Forze armate.

Il Ministro Andreotti, parlandoci dell'indennità militare, alla nostra osservazione che aveva il difetto di non essere « pensionabile » ci assicurò che si stava studiando, appunto, la possibilità di renderla pensionabile. Gradirei avere qualche informazione in merito e nel frattempo mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

DURAND DE LA PENNE. Quando lo scorso anno presentai la proposta di legge che ha portato alle attuali maggiori retribuzioni mi premurai di mettere bene in rilievo che la proposta riguardava gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati e che doveva diminuire la sperequazione esistente tra personale civile e militare. Senonché, dopo aver accettata la tesi, si è provveduto da parte degli organi competenti a concedere una nuova indennità solo al personale civile, riportando in atto quella differenza che era all'origine della mia proposta.

In conclusione, ancora una volta s'è voluto differenziare in meno il trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali, che, anche dopo i miglioramenti dagli stessi acquisiti lo scorso anno, si dimostra insufficiente ad assicurare ai quadri militari quel decoro e quella tranquillità che sono indispensabili per affrontare con animo sereno i sacrifici, i disagi e le rinunce proprie della carriera militare: questa la ragione che mi ha indotto a presentare la proposta di legge oggi all'ordine del giorno.

Non voglio essere banale ricordando ancora una volta la differenziazione esistente nei compiti del personale militare e di quello civile. Mi limito ad osservare che appunto perché molto diversi sono i compiti che essi debbono svolgere, diverso deve essere il trattamento economico, ma non in meno.

Tra l'altro, nel disegno di legge, tale differenza di trattamento si riscontra particolarmente nei gradi bassi.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Onorevole Durand de la Penne, la vita militare non poggia le sue basi solo sulla gerarchia!

DURAND DE LA PENNE. D'accordo! Prima, però, il trattamento era eguale per le due categorie di sottufficiali; perché, ora, questa differenziazione?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. In ogni caso si è sempre trattato di una differenza in più e non in meno!

DURAND DE LA PENNE. Ma sostenere che si è raggiunto lo scopo dando di più ad alcuni e meno agli altri, non ritengo sia ragionare giusto.

Debbo invece mettere in rilievo che, con la proposta del Governo, coloro che godono del peggiore trattamento sono appunto coloro i quali si trovano nei gradi più bassi della gerarchia militare, cioè praticamente coloro che invece avrebbero più bisogno di aiuto.

Perché invece non si concede l'aumento della indennità militare secondo la mia proposta basandosi cioè, per stabilirne l'importo, sui coefficienti?

Ci sono delle differenze notevolissime tra quanto da me proposto e quanto vuole stabilire il Governo, ma la questione di fondo è la differenza tra gli aumenti accordati ai civili e quelli che si vogliono concedere ai militari.

A parità di grado un generale avrà un trattamento peggiore di quello accordato oggi al pari grado civile. Prego quindi l'onorevole Ministro di voler rivedere le sue proposte.

Bisogna tornare a parlare, anche se è sgradevole, delle differenze di trattamento esistenti oggi tra il personale civile e quello militare.

Il generale di brigata, come è scritto nella relazione del Ministero, prima della guerra era parificato al direttore generale. Oggi il direttore generale è parificato, come coefficiente, al generale di corpo d'armata. Io accetterei quindi quanto è stato detto se gli stipendi nel loro complesso del personale civile, a parità di coefficienti, dopo la corresponsione dell'assegno integrativo, fossero uguali a quelli del personale militare. Sono sicuro che questo non è e perciò insisto. Non si può veramente continuare in questo modo. La mia

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

proposta dello scorso anno intendeva dare una maggiore dignità alle Forze Armate. Invece si è dato loro solo un aumento di retribuzione, la maggiore dignità no. Inoltre i civili avranno riscosso a parità di grado di arrivo, alla fine della carriera, più dei militari data la maggiore rapidità e durata della loro carriera.

L'aumento dovrebbe essere uguale per tutti: non però solo considerando il grado ma anche tenendo conto della durata, delle difficoltà e dei diversi impegni delle due carriere.

ROMUALDI. Vorrei anche qui fare una osservazione di carattere generale. Vedo con molto piacere questi aumenti dell'indennità militare. Abbiamo detto prima che più che a considerazioni di carattere militare, noi ci rifacciamo alla situazione umana e sociale. Ora nel disegno di legge vi sono delle sperequazioni nel senso che se si rispetta la piramide, la si rispetta per eccesso. Avrei visto più favorevolmente una piramide a base leggermente più larga e meno alta. Un uomo, quando arriva a capitano o a maggiore, è in un momento della sua vita in cui ha delle alte responsabilità di carattere civile, umano, familiare, enormemente più pesanti di quanto non ne abbia invece quando raggiunge gli elevatissimi gradi. E a questo punto ci sono delle sperequazioni spaventose, perché si va dal capitano che avrà 45 mila lire ad un generale di Corpo d'armata che ne avrà 141. Non discuto sulla situazione quale essa è attualmente: faccio una questione di fondo. Approvo l'aumento della indennità militare; affermo però che sarebbe opportuno — questo è il mio parere personale — che questa gradualità fosse rivista e si perequasse a quelle che sono le esigenze reali ed allo spirito sociale. Credo che anche il Governo si renda conto di questa nuova esigenza di valutazione più umana, civile e sociale. Sono d'accordo che ci debba essere una differenza, ma una differenza di carattere morale, a sottolineare la gerarchia, e non operante in maniera discriminatoria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Noi nel 1960, aderendo ad una vecchia aspirazione che proprio partendo dalla peculiarità diversa della carriera militare dalla carriera civile, postulava una diversificazione del personale militare da quello civile, attribuimmo al primo dei diversi coefficienti di stipendio.

Con quella legge, poiché ci rendemmo conto che il momento critico della carriera è proprio quello del passaggio da tenente colonnello a colonnello, come i colleghi ricor-

deranno, per il grado da tenente colonnello a colonnello usammo un coefficiente più elevato. Tanto è vero che ci fu la critica che si era andati contro il principio gerarchico, contro la piramide.

Contemporaneamente fu approvato un provvedimento di legge con il quale i sottufficiali furono equiparati al gruppo C. Devo dire a titolo storico, dopo i provvedimenti approvati nel 1956, che si trattò delle prime disposizioni di revisione delle varie situazioni.

Successivamente si manifestò nel personale civile dell'amministrazione dello Stato una aspirazione non di carattere generale, ma limitata ad una parte di esso. Come è noto, vi sono dipendenti statali che hanno il solo stipendio mentre altri godono di speciali indennità; tra i primi vi è anche il personale civile del Ministero della difesa. Questo personale, che non ha indennità suppletive, come esistono in altri Ministeri, chiese ed ottenne un assegno nella misura di lire 70 per ogni punto di coefficiente. Tale assegno era attribuito solo a quel personale che non godeva di alcuna indennità. E naturalmente, siccome è umano che questo avvenga, perché le retribuzioni sono relativamente modeste, si cominciò subito a dire che se il personale civile aveva avuto l'assegno integrativo, doveva averlo anche il personale militare.

Vennero fuori anche articoli e campagne di stampa sui giornali a favore dei militari. Questa era veramente una cosa ingiusta, perché non si trattava di un miglioramento fatto alla generalità del personale civile, tanto è vero che ci sono categorie intere, come quella dei dipendenti del Ministero del tesoro, che non hanno avuto affatto le 70 lire a punto. Si facevano delle comparazioni tra questo o quello ufficiale e questo o quel funzionario e le lamentele continuarono e si intensificarono.

Ci sarebbe da fare una serie di considerazioni su queste comparazioni e sui coefficienti. In ogni modo, dato che al personale militare non poteva essere concesso l'assegno integrativo in quanto fruisce di altre indennità, abbiamo cercato di aggirare l'ostacolo provvedendo ad abbinare l'indennità militare con altre voci, ad esempio quelle tipicamente militari del rimborso spese vestiario e quota per l'attendente. Insomma, abbiamo cercato di rendere pensionabili più voci possibili in modo che la piramide poggiasse su basi solide e cercando di fare in modo che la comparazione fosse quanto più possibile giusta e la progressione in perfetto equilibrio.

Purtroppo, però, anche la nostra piramide, come tutte le piramidi, presenta pregi e svan-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

taggi, pur se con tutta la nostra migliore buona volontà abbiamo cercato di rispettare il più possibile le proporzioni. Cosa abbiamo fatto? Considerato che i sottufficiali sono equiparati agli impiegati di gruppo C abbiamo stabilito di corrispondere loro una indennità speciale di lire ottomila. Si tratta, e non abbiamo difficoltà a riconoscerlo, di una sciocchezza messa in rapporto con il notevole aumento del costo della vita e sulla quale non avremmo mai potuto raggiungere unanimità di consensi, considerato che la vita militare si basa sulla gerarchia e ciascuno fa sempre i conti in tasca al vicino.

E' vero che tutti sono militari ma il sergente maggiore vuole un trattamento economico diverso dal sergente, l'aiutante di battaglia dal maresciallo maggiore: ed è umano che sia così. Di conseguenza siamo ritornati su un provvedimento già in corso di applicazione ed abbiamo fissato per il personale militare un ulteriore miglioramento di lire diecimila e nella stessa misura abbiamo deciso anche per il personale civile.

Anche così, però, si obietterà, non si è raggiunto un equilibrio perché il sottufficiale avrà sempre poco ed il generale molto. Eppure, permettetemi di dirlo, in un certo senso così agendo stiamo ristabilendo un certo equilibrio: il minimo deve esistere, perché molte sono le persone che si trovano nella posizione iniziale di carriera ed è giusto che chi inizia non debba beneficiare degli stessi vantaggi di cui gode colui che nella carriera è invece avanti. Pertanto si tratta di una normale progressione di retribuzione. Abbiamo previsto anche una piccola differenziazione per gli aiutanti di battaglia. Non si tratta di un grado nella scala militare, ne convengo, ma di una eccezione che dovrebbe avere puro significato morale, ed abbiamo provveduto con un ulteriore beneficio di due mila lire.

Con il provvedimento che stiamo oggi esaminando, abbiamo risolto tutti i problemi? Certamente no. Ammetto, lo ripeto, che non abbiamo fatto molto, ma anche attraverso il

riordinamento dei ruoli organici abbiamo cercato di avvicinarci alla risoluzione del problema.

Ovviamente il provvedimento nei confronti dei sottufficiali non può eliminare le indiscriminate misure dell'indennità nei vari gradi della gerarchia; e parimenti se i fondi a nostra disposizione fossero stati di più considerevole entità, i miglioramenti avrebbero potuto essere di diversa natura. Posso assicurare, però, che se, come si suol dire, abbiamo bruciato le tappe è stato proprio perché abbiamo ritenuto doveroso venire in aiuto di una categoria che non ha altre voci dirette per esprimere le proprie aspettative. In questo senso, particolarmente, deve essere interpretata la natura del provvedimento che oggi stiamo esaminando.

Proprio per quelle ragioni morali, alle quali hanno fatto riferimento gli onorevoli Messe e Durand de la Penne, gradirei che la stessa categoria dei destinatari di questo provvedimento si rendesse conto che più di quanto abbiamo fatto, oggi, non potevamo fare.

Logicamente mi do anche carico di quanto non figura nella relazione che accompagna il provvedimento in esame; mi do carico di alcuni problemi che ancora possiamo risolvere, primo fra tutti quello degli alloggi: oggi, infatti, siamo arrivati ad avere più della metà del nostro personale ufficiali e sottufficiali, fruente di un alloggio di servizio. Il problema non è ancora risolto, d'accordo, ma penso che quello che potevamo fare in questo scorcio di legislatura, lo abbiamo fatto con onestà, senza concedere privilegi, ma con un riconoscimento che il più delle volte ha solo valore morale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

		Celibi	Ammogliati
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . .	L.	133.000	L. 141.000
Generale di divisione e gradi corrispondenti	»	120.000	» 128.000
Generale di brigata e gradi corrispondenti.	»	93.000	» 101.000
Colonnello e gradi corrispondenti.	»	74.000	» 82.000
Tenente colonnello e gradi corrispondenti.	»	52.000	» 60.000
Maggiore e gradi corrispondenti	»	45.000	» 53.000
Capitano e gradi corrispondenti	»	36.000	» 45.000
Tenente e gradi corrispondenti.	»	27.000	» 37.000
Sottotenente e gradi corrispondenti a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto e richiamato.	»	22.000	» 32.000
Sottotenente e gradi corrispondenti.	»	21.000	» 28.000

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3786-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico ». Il Relatore Caiati può svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, qualche tempo fa la nostra Commissione approvò questo disegno di legge con alcuni emendamenti. Ora esso ci ritorna modificato in alcuni punti dal Senato. Più precisamente, è stato soppresso un emendamento aggiuntivo all'articolo 7 e si è data una diversa formulazione al quarto comma dell'articolo 4. Di tale articolo è stato soppresso anche il quinto comma. Ritengo che la nostra Commissione possa approvare il testo del disegno di legge così modificato dal Senato, salvo poi per quel che riguarda l'articolo 7, per il quale mi riservo di proporre un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Sono favorevole all'approvazione del testo del disegno di legge così come pervenuto dal Senato senza ulteriori modificazioni. Faccio rilevare che l'approvazione di eventuali emendamenti non potrebbe non ritardare l'entrata in vigore del provvedimento, dovendo ritornare in tal caso di nuovo al Senato. È invece della massima urgenza che esso possa divenire al più presto legge operante. È per tale ragione che mi dichiaro contrario, in linea di principio, ad ogni emendamento che dovesse essere presentato a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dal Senato:

Nei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono promossi sotto la stessa data. Nei gradi nei quali si avanza ad anzianità, le promozioni si effettuano nei limiti dei posti disponibili.

Per completare il numero delle promozioni a scelta previsto dalla presente legge si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. A tal fine le aliquote degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione sono determinate co-

me indicato nella colonna 6 della tabella annessa alla presente legge. Nel calcolo della nuova aliquota degli ufficiali non ancora valutati sono compresi quelli che per l'anno di entrata in vigore della presente legge siano stati valutati per la prima volta e non siano stati promossi o giudicati non idonei.

Le aliquote di cui al comma precedente sono determinate alla data del giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Per i due anni successivi a quello di prima applicazione della presente legge l'aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione è raddoppiata.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dal Senato:

Per i tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

Avverto che il Relatore Caiati ha proposto un emendamento all'articolo 7. Ne do lettura:

« Gli ufficiali in soprannumero agli organici che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere il collocamento nella posizione di " a disposizione " ai sensi dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, possono esercitare tale facoltà fino a tutto il 31 dicembre 1962. Il collocamento " a disposizione " avrà in tale caso, decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

CAIATI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento proposto in considerazione della necessità di urgenza espressa dal Ministro della difesa, Andreotti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Leone Raffaele per una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LEONE RAFFAELE. Mi rendo conto delle ragioni di urgenza espresse dal Ministro e per questo voterò a favore del provvedimento pur non riuscendo a comprendere le ragioni

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

che hanno indotto la Commissione Difesa del Senato a sopprimere gli emendamenti già da me presentati ed approvati da questa Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Romualdi. Ne ha facoltà.

ROMUALDI. Condivido perfettamente quanto detto dall'onorevole Leone Raffaele e ritengo che sarebbe stato preferibile una più larga discussione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali (3800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali » (3800).

Data l'ora tarda, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 4015, 4016 e 3786-B esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Norme temporanee in materia di ritardo della prestazione del servizio alle armi da parte degli studenti universitari » (4015):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (4016):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico » *(Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3786-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Avverto pertanto che le proposte di legge nn. 3113, 1531 e 2548 devono considerarsi assorbiti e saranno di conseguenza cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Alberganti, Amiconi, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Borin, Buffone, Canestrari, Caiati, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Durand de la Penne, Fornale, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Mogliacci, Monasterio, Pacciarini, Pertini, Romualdi, e Veronesi.

La seduta termina alle 13,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI